

N. R.G. 5022/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED], ha pronunciato *ex art. 281 sexies* co 3 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **5022/2021** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], VIA [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Str.naz. [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

OGGETTO: Controversia bancaria per ripetizione di indebito - Nullità di clausole anatocistiche e commissioni non validamente pattuite - Rideterminazione saldo di conto corrente.

CONCLUSIONI

La parte attrice:

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:

- In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto ed in diritto, accertare l’illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 100989 pari ad € 224.595,57 alla data del 30/06/2008, per tutti i motivi e le causali esposte, e, per l’effetto, dichiarare che il saldo del conto corrente, alla data indicata, è pari a zero e che tale importo dovrà essere preso quale saldo iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere;

- *In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali del c/c n. 100989 e dei contratti di affidamento in esso regolati, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, c.c. ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p. della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo e gioco delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, condannare la Banca, in persona del l.r.p.t., a corrispondere all'attrice, ferma l'applicazione del saldo zero, la somma complessiva di Euro 383.442,26 o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, anche a seguito di apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;*

- *In via subordinata: qualora non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare (i) l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta, nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, sul conto corrente n. 100989, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p. della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento, e per l'effetto, condannare la Banca, in persona del l.r.p.t., a corrispondere all'attrice, ferma l'applicazione del saldo zero, la somma complessiva di Euro 227.708,50 (di cui Euro 3.112,93 a titolo di ius variandi e di Euro 224.595,57 a titolo di saldo zero) o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, anche a seguito di apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;*

- *In ogni caso: accertare che la Banca ha applicato all'attrice interessi usurari e dichiarare non dovuto alla Banca su detto conto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; condannare, infine, la medesima Banca al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali;*

- *In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e rimborso del contributo unificato;*
- *In via istruttoria, ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo di analisi del rapporto e valutare le somme illegittimamente addebitate alla ██████████ alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria”.*

La parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e

per prescrizione ex art. 2946 c.c. di tutti i crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura "solutoria" compiuti nel periodo antecedente al 29.07.2011, per i motivi esposti in parte motiva; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'EVENTUALITÀ DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI FIN QUI FORMULATE:

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella pubblicizzata negli avvisi sintetici e fogli informativi analitici via via esposti nonché a quella indicata nelle proposte di modifica del contratto comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB;

- Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dal 1/1/2000;

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.

Con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2021, la società ██████████ conveniva in giudizio ██████████ innanzi a questo Tribunale, deducendo di aver intrattenuto presso l'istituto convenuto il rapporto di conto corrente n. 100989, acceso in data 11 dicembre 1997 ed estinto il 2 dicembre 2019.

La società attrice lamentava, fra l'altro, che Codice civile rapporto la banca avesse illegittimamente applicato interessi anatocistici, tassi di interesse ultralegali non validamente pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto e altre commissioni prive di valida pattuizione scritta; modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali senza il rispetto delle prescrizioni dell'art. 118 TUB; tassi usurari in violazione dell'art. 1815 cc e della normativa antiusura.

L'attrice chiedeva pertanto in via preliminare, l'applicazione del criterio del "saldo zero" alla data del 30 giugno 2008 per l'illegittima formazione del saldo negativo di € 224.595,57 e in via principale, previa declaratoria di nullità delle clausole illegittime, la condanna della banca alla restituzione di € 383.442,26; in via subordinata, la condanna alla restituzione di € 227.708,50 nonché il risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00.

██████████ si costituiva con comparsa del 26 novembre 2021, eccependo l'inapplicabilità del criterio del saldo zero per mancata produzione degli estratti conto integrali, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per i pagamenti anteriori al 29 luglio 2011, la validità delle pattuizioni contrattuali e la regolarità degli addebiti, l'irripetibilità dei pagamenti per adempimento di obbligazioni naturali, la decadenza per mancata tempestiva contestazione degli estratti conto.

Nel corso dell'istruttoria, con ordinanza del 14 gennaio 2025, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio affidandola alla Dott.ssa Luisa Barbieri, con quesito successivamente integrato con ordinanza del 17 marzo 2025 alla luce dei principi espressi dalla Cassazione n. 21344/2024 in materia di divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014. La consulenza tecnica era depositata il 14 maggio 2025.

All'udienza del 24 luglio 2025, discussa la causa oralmente, il giudice tratteneva la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3.

§§§§§§§§§§

1. Parte attrice sostiene che la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 100989 debba avvenire azzerando il saldo alla data del 30 giugno 2008, nonostante a tale data la Banca indichi un debito di € 224.595,57.

La Società attrice afferma che la prova della correttezza di tale saldo incombe sulla Banca, la quale – a fronte di una richiesta ostensiva ex art. 119, co. 4, TUB del 3 luglio 2019 – ha fornito soltanto parte della documentazione richiesta, omettendo in particolare gli estratti conto relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2008, così impedendo la verifica della formazione del saldo indicato.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039; Cass., Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822), ribadito di recente da Cass. 32210/2024, nel giudizio promosso dal correntista per ripetizione d'indebito o per accertamento del saldo, grava su quest'ultimo – quale attore – l'onere di fornire la prova dell'andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto completi o di altra documentazione equivalente.

L'obbligo della banca di conservare la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB è limitato agli ultimi dieci anni e non esonera il correntista dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.

La Cassazione ha precisato che il criterio del “saldo zero” può applicarsi solo quando vi siano domande contrapposte, ossia quando la banca agisca per il recupero del saldo e il correntista ne

contesti la legittimità (Cass., ord. 11 maggio 2025, n. 12487; Cass. 24049/2019; Cass. 33321/2018). Ne consegue che, ove sia il correntista ad agire con l'azione di ripetizione (come nel caso di specie), ovvero di accertamento del saldo effettivo ad una certa data, "grava sul medesimo l'onere di provare la pretesa creditoria fatta valere, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto a cui si riferisce la domanda d'indebito, in difetto del che non potrà assumersi a base di calcolo il saldo zero –questo imponendosi, al netto di ogni altra questione, solo se inosservante dell'onere probatorio su di sé gravante sia la banca, non essendo dimostrato in che modo il saldo figurante si sia formato– ma il primo saldo disponibile di cui il correntista abbia dato prova" (ex multis, Cass. n. 24049 del 2019).

2. La società attrice ha dedotto l'applicazione di tassi usurari da parte della banca convenuta, chiedendo la declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1815 cc.

Tale domanda deve essere rigettata sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio.

La consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla Dott.ssa Luisa Barbieri, ha proceduto alla verifica dell'usurarietà secondo i criteri indicati nel quesito peritale, applicando le direttive della Banca d'Italia via via emanate e i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Come risulta dalla relazione peritale, "la scrivente non ha individuato sforamenti del tasso soglia usura tempo per tempo vigente per l'intero periodo esaminato" (pag. 7 della CTU).

Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente applicato i criteri previsti dalle istruzioni della Banca d'Italia, effettuando la verifica "al momento di apertura del conto" e in occasione delle successive modifiche contrattuali, come richiesto dal quesito peritale.

La verifica è stata condotta tenendo conto delle specifiche condizioni economiche pattuite nei vari contratti di affidamento succedutisi nel tempo, confrontando il tasso debitore maggiorato delle commissioni annuali per affidamento e delle commissioni di messa a disposizione fondi con il tasso soglia vigente nei rispettivi periodi.

Le generiche contestazioni mosse dalla società attrice circa la pretesa usurarietà dei tassi applicati non trovano, pertanto, riscontro negli accertamenti tecnici espletati e vanno conseguentemente disattese.

3. L'attrice ha dedotto, altresì, l'applicazione di un tasso d'interesse ultra-legale non determinato, in quanto non validamente convenuto. L'invalidità, quanto ai costi del rapporto di conto corrente,

sarebbe derivata dalla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto originario e nelle successive modifiche.

In realtà, il c.d. TEG o TAEG (termini equivalenti) non costituisce un tasso in senso proprio, ma un indicatore sintetico (ISC) del costo complessivo del finanziamento, volto a consentire al cliente la conoscenza preventiva del costo effettivo del credito. Tale indicatore non rientra nel contenuto tipico del contratto di conto corrente, atteso che la disciplina che lo prevede non riguarda tale tipologia negoziale e appartiene al sistema delle regole sulla pubblicità, non a quello sul contenuto contrattuale.

La genesi normativa si rinviene nella delibera CICR 4 marzo 2003, in materia di “trasparenza delle condizioni contrattuali...”, fino all’art. 121, co. 3, TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di fissare, secondo le deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, esercitato con le disposizioni del 9 febbraio 2011. Queste, nella Sezione VII (credito ai consumatori), definiscono il metodo di calcolo e ne estendono l’applicazione a mutui, anticipazioni bancarie, “altri finanziamenti” e aperture di credito in conto corrente a clienti retail (Sez. II, par. 8). Al di fuori del credito ai consumatori, il TAEG va indicato solo nel foglio informativo e nel documento di sintesi, quest’ultimo parte del contratto soltanto se espressamente concordato (Sez. II, par. 7).

Ne consegue che il TAEG non è un costo contrattuale, ma la sua rappresentazione unitaria, restando estraneo all’art. 117 TUB, che concerne tassi, prezzi e condizioni contrattuali. L’erronea rappresentazione del TAEG rileva solo nella disciplina consumeristica, dove l’art. 125-bis, co. 7, TUB prevede l’applicazione del tasso minimo BOT e l’esclusione di ulteriori somme dovute. Tale disciplina, tuttavia, opera unicamente nei confronti dei consumatori e non è invocabile, nella specie, dalla società attrice, persona giuridica.

4. Quanto alla verifica dell’intervenuta prescrizione, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione, essa è stata effettuata, sulla base del metodo del c.d. “saldo rettificato” ed anche sul c.d. “saldo banca”.

Ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie soggette a prescrizione, si ritiene di dover aderire al metodo del c.d. "saldo ricalcolato" utilizzato dal CTU, in quanto maggiormente corretto sotto il profilo metodologico e giuridico rispetto al criterio del "saldo banca".

Si rileva, in proposito, che la precedente coesistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti — anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità — è stata superata grazie all’affermarsi di un orientamento consolidato della Suprema Corte. Quest’ultima ha infatti confermato la correttezza

del criterio metodologico adottato dal consulente tecnico nell'accertamento del fatto "pagamento". Con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la Corte ha chiarito che è legittima la prassi secondo cui la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse eseguite dal correntista venga determinata non in via preventiva (ex ante), bensì solo dopo aver depurato il saldo dagli addebiti illegittimi.

In disaccordo con quell'indirizzo giurisprudenziale che legittima l'impiego del c.d. "saldo banca", la Corte ha operato una netta distinzione tra l'azione volta alla declaratoria di prescrizione e quella diretta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che hanno dato luogo all'addebito di competenze illegittime da parte dell'istituto di credito. In tale prospettiva, il ricalcolo del saldo effettivo del conto, depurato da ogni addebito fondato su clausole nulle, è stato qualificato quale legittima attività di ricostruzione della reale situazione giuridica del rapporto, in contrapposizione a quella meramente storica rappresentata dalla banca. Pertanto, il disposto di cui all'art. 1422 c.c. – secondo il quale la nullità è imprescrittibile, fermo restando il limite della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulta in alcun modo eluso, trovando piena applicazione alle sole rimesse effettivamente solutorie, come determinate alla luce del saldo rielaborato in base alla rimozione degli addebiti illegittimi.

All'esito delle verifiche condotte dal consulente tecnico d'ufficio con il criterio del saldo rettificato, è emerso che le rimesse solutorie rilevate in via cronologica coprono gli addebiti progressivi per competenze bancarie sino al 4 maggio 2009, con conseguente prescrizione delle annotazioni a debito sino a tale data.

5. L'attrice, inoltre, chiede che il conto venga depurato dalle poste imputabili alle modifiche *in peius* delle condizioni economiche contrattuali unilateralmente disposte dalla banca. La documentazione attesta che alla banca era stato validamente assegnato il potere d'esercizio dello ius variandi contrattuale, e che esso è stato più volte utilizzato.

La questione è ristretta all'eventuale inefficacia delle modifiche per omesso rispetto delle prescrizioni imposte alla banca dall'art.118 TUB.

L'art.118 TUB, già nel testo applicabile *ratione temporis* (4 maggio 2009), prevedeva: al secondo comma, l'obbligo di preventiva comunicazione al cliente delle modifiche; al terzo comma, che "le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente".

In base alle ordinarie regole d'ingaggio fissate da Cass. SU., n°13533 del 2001 in tema di riparto dell'onere probatorio fra titolari di diritti ed obblighi contrapposti, anche di fonte legale (vedi Cass.,

SU n°14712 del 2007, con cui si è definitivamente chiarito che “la responsabilità nella quale incorre ‘il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta’ -art. 1218 c.c.- può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”), deve ritenersi che, in relazione alla circostanza dell'adempimento della banca all'obbligo di preventiva comunicazione al cliente delle modifiche contrattuali unilateralmente disposte: -l'attrice sia gravata del solo onere assertivo dell'altrui inadempimento; -la banca sia tenuta a dar prova del proprio adempimento, e quindi di aver tempestivamente comunicato al cliente le variazioni contrattuali via via intervenute.

L'attrice ha allegato che la Banca non ha “depositato alcunché in grado di attestare l'effettivo invio alla ██████████ delle comunicazioni a giustificazione delle variazioni del tasso di interesse intervenute nel tempo, a nulla rilevando le copie delle pretese comunicazioni che la Banca asserisce di aver inviato (giacché scollegate da qualsiasi attestazioni di invio e ricezione) alla ██████████” e che dette copie “nulla provano in ordine all'asserito corretto esercizio dello ius variandi giacché scorredate da qualsiasi attestazioni di invio e di ricezione all'indirizzo della Società attrice a cui difatti mai sono state trasmesse e che ne ha tardivamente appreso l'esistenza solo nel corso del presente giudizio”. Ha quindi dedotto l'altrui inadempimento all'obbligo di tempestiva comunicazione; in tal modo assolvendo al proprio onere assertivo.

La banca, a tal proposito, si è limitata a contrapporre che “██████████ ha apportato modifiche nel corso del tempo in conformità con le previsioni di cui agli artt. 117 e 118 TUB tempo per tempo vigenti, comunicando alla correntista le modifiche e le ragioni di giustificato motivo, mediante invio al medesimo indirizzo fornito per l'inoltro degli estratti conto”, senza offrire alcuna prova diretta del fatto. A suo dire, la tempestiva ricezione risulterebbe provata: a) dalla stessa documentazione che l'attrice ha prodotto in causa, costituita dagli estratti conto e dalle comunicazioni delle modifiche; b) dalla mancata contestazione delle risultanze dei saldi, riportanti i nuovi addebiti e le spese delle relative comunicazioni.

In realtà, l'attrice offerto una allegazione dei fatti per cui è venuta tardivamente in possesso della documentazione concernente le disposte variazioni contrattuali.

Quanto al resto, non è in discussione che la cliente sia venuta indirettamente a conoscenza delle avvenute modifiche unilaterali, attraverso gli estratti conto.

E' contestato che ciò sia avvenuto tempestivamente, per effetto di comunicazione di preavviso entro il termine fissato dall'art.118 co.2° TUB (variato nel tempo, fino all'attuale previsione di un "preavviso minimo di due mesi").

In materia, si è già detto che l'onere è a carico della banca, e che questa non l'ha assolto in via diretta, documentando l'invio delle comunicazioni di modifica.

A ciò, è sufficiente aggiungere che gli estratti conto periodici, riguardando operazioni contabili già eseguite, pur se tempestivamente inviati, per definizione costituiscono fonte tardiva di conoscenza. Deve pertanto ritenersi processualmente accertato che la cliente non ha ricevuto tempestiva comunicazione delle varie modifiche unilateralmente disposte dalla banca nel corso del rapporto. La banca, quindi, non ha osservato le prescrizioni imposte dall'art.118 co.2 TUB. Trattandosi di violazione consumata, che per legge determina istantaneamente ed automaticamente l'inefficacia della modifica ("le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente", recita l'art.118 co.3 TUB, ininterrottamente dal 2006), non è possibile assegnare alla tardiva conoscenza acquisita dal cliente in sé considerata alcun effetto sanante; essendo al contrario necessario che il patto modificato trovi nuova genesi -e solo per il futuro- secondo le vie ordinarie, e quindi attraverso l'espressa volontà adesiva del cliente alla modifica, ovvero mediante nuova comunicazione tempestiva di proposta di futura modifica unilaterale, non seguita dall'altrui recesso. Il che non risulta nella specie avvenuto. Ne consegue l'accoglimento della domanda, nei termini accertati dal consulente tecnico d'ufficio, come indicato al punto che segue.

6. La consulenza tecnica d'ufficio ha proceduto alla rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente applicando i criteri indicati nel quesito peritale e conformemente ai principi giurisprudenziali consolidati.

Gli accertamenti tecnici risultano condivisibili e devono essere integralmente recepiti dal Tribunale. Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente applicato i seguenti criteri di ricalcolo:

6.1 Eliminazione della capitalizzazione degli interessi: come accertato, "in atti non risulta prodotta la comunicazione ex art. 7 delibera CICR del 9.2.2000" e "dalla documentazione contrattuale in atti non risultano pattuizioni in merito al criterio della pari capitalizzazione reciproca trimestrale dare-avere", con conseguente espunzione della capitalizzazione per tutta la durata del rapporto in conformità al divieto dell'art. 1283 del Codice civile.

La tesi della banca secondo cui l'adeguamento alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista sarebbe sufficiente per legittimare la capitalizzazione trimestrale si fonda su un presupposto giuridicamente errato.

Come chiarito dalla Cassazione Civile Sez. I ord. n. 5575/2025, "la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione, derivante dalla nullità della clausola anatocistica originaria, determina un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate", con conseguente necessità di "una nuova specifica pattuizione tra le parti che preveda la capitalizzazione degli interessi nel rispetto dell'art. 2 della citata delibera".

Le clausole anatocistiche stipulate prima della Delibera CICR sono infatti radicalmente nulle per violazione dell'art. 1283 cc, essendo basate su mero uso negoziale e non su norma consuetudinaria. L'argomentazione della banca secondo cui il confronto dovrebbe avvenire tra le condizioni concretamente applicate e non con quelle derivanti dalla nullità delle clausole è giuridicamente insostenibile. Ed infatti, il giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2 della delibera CICR, finalizzato a verificare se le nuove condizioni comportino o meno un peggioramento rispetto a quelle precedentemente applicate, risulta inapplicabile quando le condizioni originarie siano nulle, poiché non è possibile confrontare le nuove pattuizioni con disposizioni da considerarsi tamquam non esset.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342/1999 operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425/2000 "ha impedito di assumere le clausole anatocistiche come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" (cfr. Corte d'appello Catanzaro n. 1362 del 9 dicembre 2024).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, la mera comunicazione unilaterale delle nuove condizioni non è sufficiente per introdurre validamente la capitalizzazione degli interessi. Come precisato da condivisibile giurisprudenza di merito, "per munire un contratto di conto corrente dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire a una nuova pattuizione espressa avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi nel rispetto dell'art. 2 della delibera, non essendo sufficiente la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso sulla pari

capitalizzazione quando si tratti di modifica peggiorativa ai sensi dell'art. 7 della delibera" (v. ad es. Corte d'Appello di Palermo n. 558/2025).

Gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio confermano l'assenza di valida pattuizione della capitalizzazione reciproca. Come risulta dalla relazione peritale, "in atti non risulta prodotta la comunicazione ex art. 7 delibera CICR del 9.2.2000" e "dalla documentazione contrattuale in atti non risultano pattuizioni in merito al criterio della pari capitalizzazione reciproca trimestrale dare-avere". Per le ragioni esposte, le contestazioni della banca convenuta in tema di anatocismo devono essere rigettate. La capitalizzazione degli interessi risulta illegittima per l'intero periodo del rapporto, dovendo essere eliminata in conformità agli accertamenti tecnici espletati e ai consolidati principi giurisprudenziali che escludono la possibilità di introdurre validamente l'anatocismo mediante mera comunicazione unilaterale in presenza di clausole originariamente nulle.

Per le ragioni esposte, le contestazioni della banca convenuta in tema di anatocismo devono essere rigettate.

Si osserva poi che va, in ogni caso, eliminato l'anatocismo a far data dal 01/01/2014, così come previsto dalla legge n. 147/2013 che ha modificato l'art. 120 del TUB.

Trattasi di deduzione che rimanda ad un tema controverso in giurisprudenza, che ha dato risposte contrastanti ai due quesiti interpretativi posti dalla modifica, ovvero: se tale modifica abbia definitivamente espulso l'anatocismo bancario dal sistema normativo; se l'abbia fatto con efficacia immediata.

In proposito, è recentemente intervenuta Cass. n°21344 del 2014, che ha approfondito il tema con ricchezza di argomentazioni (cui si rimanda), pervenendo in base ad indici testuali e sistematici alla condivisibile conclusione che "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".

Ne consegue quindi, comunque, l'illiceità dell'applicazione dell'anatocismo, fino al 15 aprile 2016, epoca di entrata in vigore del nuovo testo dell'art.120 co.2° TUB, introdotto dall'art.17 bis del DL, n°18/16, inserito in sede di conversione dalla legge n°49/16, che ha modificato i termini della questione.

6.2 Applicazione dei tassi contrattuali, commissioni disponibilità fondi e commissioni istruttoria veloce: sono stati utilizzati i tassi debitori e creditori validamente pattuiti nei contratti di affidamento, ovvero quelli più favorevoli per il correntista quando applicati dalla banca nel corso del rapporto. La CTU ha, infatti, accertato, che “le pattuizioni in ordine ai tassi, illustrate nel dettaglio al Capitolo IV, paiono alla scrivente validamente contratte, senza rinvio ad “usi piazza”, riportando il tasso nominale ed effettivo annuo laddove indicato il criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Non vi è pertanto motivo per effettuare ricalcoli ai tassi sostitutivi BOT, come richiesto da Parte attrice.

Ha inoltre aggiunto la ctu che: “Anche le CDF (commissioni disponibilità fondi) e le CIV (commissioni istruttoria veloce) paiono alla scrivente validamente pattuite: per le CDF i contratti riportano aliquota, la periodicità (trimestrale) e la base di calcolo (l’aliquota si applica “all’importo e alla durata (giorni effettivi) dell’affidamento”); le CIV sono determinate in contratto in misura fissa (euro 70) espressa in valore assoluto, non suddivisa in scaglioni, (senza pertanto necessità di precisazioni di aliquota, base di calcolo e divisore). Non si ritiene pertanto di effettuare lo storno delle suddette commissioni richiesto da parte attrice”.

6.3. Eliminazione commissioni indeterminate: sono state invece espunte le CMS per indeterminatezza delle pattuizioni e le commissioni infratrimestrali non pattuite o applicate in misura eccedente i limiti pattuiti.

Le contestazioni della banca convenuta relative alla validità delle commissioni di massimo scoperto applicate al rapporto devono essere rigettate, risultando fondate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che ne ha accertato l'illegittimità per indeterminatezza.

Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente accertato l'indeterminatezza delle pattuizioni relative alle commissioni, concludendo per "l'espunzione di tutte le commissioni addebitate per indeterminatezza delle pattuizioni rinvenute (nelle quali risulta indicata la sola aliquota di spesa e non anche gli ulteriori dati utili al calcolo, periodicità e base di calcolo)" per un importo complessivo di € 2.473,38.

La documentazione contrattuale prodotta dalla banca si limita infatti ad indicare le sole aliquote percentuali delle commissioni senza specificare gli elementi essenziali per la loro determinazione, quali la base di calcolo precisa, i criteri di applicazione e le modalità di addebito. La commissione di massimo scoperto, pur avendo una propria giustificazione causale quale corrispettivo per la

messa a disposizione di fondi, deve essere pattuita con specifici requisiti di determinatezza ex art. 117 TUB e art. 1346 c.c.

Come chiarito dalla Cassazione Civile Sez. I ord. n. 5574/2025, la commissione deve essere "sufficientemente determinata nell'individuare percentuale, base di calcolo (massimo scoperto di conto) e periodicità dell'addebito", elementi che nel caso di specie risultano carenti o del tutto assenti.

La banca ha erroneamente sostenuto la validità delle commissioni applicate, argomentando che le stesse sarebbero state validamente pattuite nei contratti di apertura di conto corrente. Tale argomentazione non può essere condivisa.

L'indicazione di una mera aliquota percentuale, senza la specificazione della base di calcolo, dei criteri di applicazione e delle modalità di addebito, non soddisfa i requisiti di determinatezza richiesti dalla normativa bancaria e dai principi generali del diritto contrattuale. La clausola contrattuale deve consentire al correntista di conoscere ex ante l'esatto ammontare della commissione applicabile, circostanza che nel caso di specie non ricorre.

La decisione del consulente tecnico di espungere le commissioni indeterminate risulta pertanto corretta e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.

Non è infatti possibile sanare l'indeterminatezza originaria delle clausole mediante interpretazione o integrazione giudiziale, dovendo le stesse considerarsi nulle per violazione dell'art. 1346 c.c., con conseguente diritto della società attrice alla restituzione degli importi indebitamente addebitati a tale titolo.

6.4 Conclusioni della relazione peritale: All'esito dei ricalcoli effettuati secondo il criterio del saldo rettificato per il periodo non prescritto (5 maggio 2009 - 2 dicembre 2019), è emerso un differenziale in favore del correntista di € 58.392,31, così composto: - Storno interessi passivi: € 110.483,94 - Interessi passivi ricalcolati: € 81.386,24 - Storno interessi attivi: € 0,26 - Interessi attivi ricalcolati: € 11.561,07 - Storno CMS indeterminate: € 478,79 - Storno spese non pattuite: € 17.255,01. Tali conclusioni devono essere condivise in quanto la relazione peritale risulta esaustiva ed immune da vizi logici, avendo il consulente risposto a tutti i quesiti formulati e motivato adeguatamente le proprie conclusioni, anche in riscontro ai rilievi formulati dai ctp.

Il saldo del rapporto di conto corrente alla data di estinzione (2 dicembre 2019) risulta pertanto pari a € 58.392,31 a credito della società attrice, importo che la banca convenuta dovrà corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito.

7. La società attrice ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie a causa delle condotte illegittime dell'istituto di credito. Tale domanda deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi del danno in quanto la società attrice si è limitata a generiche allegazioni circa il danno per "non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie", senza fornire alcuna prova specifica del pregiudizio effettivamente subito.

La richiesta di liquidazione equitativa del danno non può supplire alla carenza di allegazione e prova dell'esistenza stessa del danno. La liquidazione equitativa presuppone infatti che sia stata dimostrata l'esistenza del danno, limitandosi a consentire al giudice di determinarne l'ammontare quando questo non possa essere provato nel suo preciso importo.

Nel caso di specie, manca del tutto la prova dell'esistenza di un danno concreto, non potendo la società attrice limitarsi a mere formule di stile che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante.

8. La banca convenuta ha eccepito l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla società attrice invocando l'art. 2034 del Codice civile in tema di obbligazioni naturali.

Tale eccezione deve essere rigettata per insussistenza dei presupposti applicativi della norma invocata la quale stabilisce che "non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali". La norma richiede due elementi essenziali: la spontaneità del pagamento e l'adempimento di un dovere morale o sociale.

Nel caso di specie, i pagamenti effettuati dalla società attrice non possono considerarsi spontanei, essendo stati eseguiti in base a clausole contrattuali che la stessa riteneva giuridicamente vincolanti. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, non può considerarsi spontaneo il pagamento effettuato nella convinzione dell'esistenza di un obbligo giuridico, ancorché tale obbligo risulti successivamente inesistente per nullità delle clausole contrattuali. La società attrice ha corrisposto gli importi contestati non per adempiere a doveri morali o sociali, ma in esecuzione di quelle che riteneva essere obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dai contratti bancari, al fine di evitare le conseguenze negative (segnalazioni, azioni esecutive) che sarebbero derivate dal mancato pagamento.

Inoltre, nel caso di specie non ricorre neppure l'elemento del dovere morale o sociale. Il pagamento di interessi anatocistici o di commissioni non validamente pattuite non può essere ricondotto

all'adempimento di doveri di natura etica o sociale, trattandosi di prestazioni di natura meramente patrimoniale prive di qualsiasi connotazione morale.

9. Quanto alle spese di causa, l'esito della lite vede:

- a) sensibilmente ridimensionata la pretesa restitutoria azionata dall'attrice;
- b) rigettata la domanda di risarcimento danni, che va considerata autonoma.

La fattispecie va pertanto ricondotta al "caso di parziale accoglimento di domanda articolata in più capi", che ai fini del regolamento delle spese di lite va ricondotto ad ipotesi di soccombenza reciproca (vedi Cass. SU, n°32061 del 2022); che nella specie si ritiene equivalente.

Ne consegue pronuncia di integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro e, nei rapporti interni, in misura paritetica.

P.Q.M.

- DICHIARA parzialmente fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca, e per l'effetto,
- CONDANNA [REDACTED] a corrispondere alla società [REDACTED] la somma di € 58.392,31, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo,
- COMPENSA le spese processuali tra le parti;
- PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro e, nei rapporti interni, in misura paritetica.

Sentenza resa *ex art. 281 sexies* co 3 c.p.c.

Modena, 23 settembre 2025

Il Giudice

Alessandro Bagnoli